



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.



C.F.  
83002380711

### Allegato 9

#### USO LOCALI SCOLASTICI

Criteri per la concessione in uso dei locali scolastici da parte di terzi  
Approvati dal Consiglio d'istituto

I criteri di seguito riportati, vista la legge 107/2015, sono formulati nel rispetto dell'art. 50 del DI 44/2001 e dell'art. 96 del d.lgs 297/94

#### *Criteri individuati su base normativa*

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo autorizzazione del Dirigente scolastico e nel rispetto dei criteri approvati dal Consiglio d'istituto.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza. La convenzione stipulata fra le parti deve stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio nonché l'accettazione dei presenti criteri.



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.



C.F.  
83002380711

### *Criteria stabiliti dal Consiglio d'istituto per la stipula della convenzione*

- 1) L'uso dei locali scolastici è concesso soltanto al di fuori dell'orario scolastico e compatibilmente con le esigenze della scuola (con la dicitura “fuori dell'orario scolastico” si intendono i tempi durante i quali non si esercita nella scuola alcuna attività didattica o di istituto-curricolare o extracurricolare, complementare o integrativa).
- 2) Con le parole “locali” debbono intendersi le aule scolastiche, la biblioteca, i laboratori, le palestre, le aule speciali comprensivi degli impianti fissi.
- 3) Le attrezzature di proprietà della scuola, sono date in uso unitamente ai locali solo previa specifica autorizzazione del Dir. Scol. alle condizioni che saranno stabilite di volta in volta in base alle apparecchiature richieste.
- 4) L'autorizzazione all'uso dei locali non comprende l'utilizzo del parcheggio interno della scuola, riservato solamente al personale dipendente (docenti A.T.A.).
- 5) I soggetti richiedenti si devono assumere la responsabilità per il corretto svolgimento delle attività per le quali viene inoltrata la richiesta, per ogni responsabilità civile e patrimoniale, per eventuali danni che possano derivare dall'uso dei locali e delle attrezzature.
- 6) I soggetti richiedenti provvederanno a far rispettare il DIVIETO DI FUMARE nei locali della scuola.
- 7) La concessione in uso dei locali e delle attrezzature può essere revocata per sopravvenute, eccezionali ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità dei medesimi ai fini scolastici. La concessione potrà essere inoltre revocata nei casi in cui le attività svolte non corrispondono a quelle per cui è stata rilasciata la concessione.
- 8) I soggetti richiedenti sollevano l'amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità circa eventuali fatti dannosi ed infortuni che potrebbero verificarsi durante l'esercizio dell'attività all'interno della struttura richiesta assumendosene l'onere totale della copertura assicurativa.
- 9) Il carico delle spese di pulizia dei locali sono, di norma, a carico dei soggetti richiedenti, salvo i casi in cui il Dir. Scol. reputi più opportuno stabilire diversamente.
- 10) I soggetti richiedenti devono essere a conoscenza delle norme previste dalla L. 626/94 e seguenti, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- 11) I soggetti richiedenti si impegnano a restituire locali ed attrezzature nelle loro piene funzionalità ed efficienza al termine delle attività giornaliere ed alla fine della Concessione.
- 12) Nel caso di inadempimento e di mancato rispetto delle clausole della presente Convenzione – a tutela del corretto utilizzo delle strutture scolastiche e della loro integrità – il Dirigente Scolastico disporrà la immediata sospensione dell'autorizzazione all'uso dei locali Scolastici.



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.



C.F.  
83002380711

13) La convenzione deve sempre riportare il periodo di validità e se soggetta o meno al versamento di un contributo forfettario per rimborso spese, stabilito in relazione al periodo ed alla natura dei locali richiesti.

14) La convenzione indicherà il soggetto responsabile per la sicurezza, per la vigilanza, la pulizia dei locali, del consumo del materiale, del rispetto dei presenti criteri e norme vigenti.

15) La convenzione va sempre sottoscritta dal richiedente nella persona giuridicamente responsabile e dal Dirigente Scolastico.

16) La convenzione fra scuola e richiedente è subordinata alla stipula di eventuale convenzione con l'Ente locale successiva alla richiesta dell'uso dei locali della scuola ai sensi dell'art. 96 del d.lgs 297/94.

### **Art. 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche**

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.